

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 APRILE 2026

L'anno 2026 il giorno 07 del mese di aprile presso la sede sociale sita in Catania via Vincenzo Giuffrida 203/C alle ore 14:30 si riunisce l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Il Teatro Fantasma", codice fiscale 93174230875

1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del codice del Terzo Settore e (D.Lgs. n. 117/2017).

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta il Presidente Alessandro Ferrari che chiama a verbalizzare la signora Luisa Avola.

Sono presenti i soci:

- Ferrari Alessandro, nato a Catania il 31/10/1970 ed ivi residente in via Vincenzo Giuffrida n. 203/C, codice fiscale FRRLSN70R31C351M;
- Ferrari Gianluca, nato a Catania il 17/03/1976 ed ivi residente in via Vincenzo Giuffrida n. 203/C, codice fiscale FRRGLC76C17C351G;
- Avola Luisa, nata a Catania il 10/10/1944 e residente a Trecastagni (CT, via Catania n. 6, codice fiscale VLALSU44R50C351C.

Pertanto essendo presenti 3 soci su 3 il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed introduce il primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia che per poter procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si rende necessario modificare lo Statuto della stessa, adeguandolo alla normativa del D.lgs. n. 117 del 2017 (codice del Terzo Settore).

Il Presidente, quindi, dopo aver precisato che a seguito dell'adozione del nuovo Statuto l'Associazione sarà in possesso di tutti i requisiti formali necessari al fine di richiedere l'iscrizione al "RUNTS", dà lettura del nuovo Statuto.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di dare mandato al Presidente di curare gli adempimenti necessari all'iscrizione dell'associazione al RUNTS;
- Di approvare la nuova denominazione "ASSOCIAZIONE IL TEATRO FANTASMA E.T.S"

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente chiude l'assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 15,30.

Il Presidente

Alessandro Ferrari

Il Segretario

Luisa Avola

Alessandro Ferrari

Luisa Avola

REG. TO AL NR.

17 APR. 2026

CARMINO D'AMORE

SERIE

2003

17

17

Allegati:

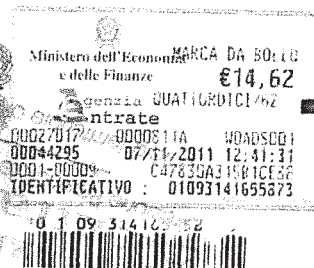
- 1) Statuto in vigore 07/11/2011 (ALL.A)
- 2) Statuto modificato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017





ALL. A

1600



COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

signori:

Ferrari Alessandro, nato a Catania il 31/10/1970 ed ivi residente in Via Vincenzo Giuffrida n. 203/C, codice fiscale: FRRLSN70R31C351M

Ferrari Gianluca, nato a Catania il 17/03/1976 ed ivi residente in Via Vincenzo Giuffrida n. 203/C, codice fiscale: FRRGLC76C17C351G

Avola Luisa, nata a Catania il 10/10/1944 ed ivi residente in Via Vincenzo Giuffrida n. 203/C, codice fiscale: VLALSU44R50C351C

convengono e stipulano quanto segue:

I detti signori: Ferrari Alessandro, Ferrari Gianluca, Avola Luisa dichiarano di costituire un'associazione denominata: **IL TEATRO FANTASMA** con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 203/C. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione Culturale **IL TEATRO FANTASMA** persegue i seguenti scopi: promuovere la partecipazione, lo sviluppo e l'autoconsapevolezza della collettività e il recupero e la rivalutazione del patrimonio paesaggistico, architettonico e monumentale nazionale attraverso la cura, la produzione, la gestione, la direzione e la realizzazione di eventi culturali e artistici (vedi statuto).

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

L'associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto sociale che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente, segnato di lettera "A", per formare parte integrante ed essenziale.

La quota di iscrizione degli associati qui costituenti la detta associazione viene determinata in € _____ ciascuno per il primo anno e dichiarano di averla già versata.

Il capitale pertanto ammonta a € _____

Per lo svolgimento di una regolare vita dell'associazione e per una ordinata organizzazione della medesima sono previste le seguenti cariche sociali:

- Il Presidente: il quale ha la direzione generale dell'associazione, sia per quanto riguarda l'amministrazione che l'organizzazione della medesima e la legale rappresentanza;
- Il Vice Presidente: sostituisce in caso di assenza o di altro impedimento il Presidente; egli ha inoltre pieni poteri di agire nei confronti dei terzi.
- Il Consiglio Direttivo: delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio da sottoporre all'assemblea; convoca l'assemblea ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e l'assemblea straordinaria quando venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea; adotta gli eventuali provvedimenti di radiazione verso i soci; attua le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; amministra il patrimonio sociale e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea.

I componenti assegnano le cariche sopradette nella seguente maniera:

- Il signor Ferrari Alessandro, Presidente;
- Il signor Ferrari Gianluca, Vice Presidente;
- La signora Avola Luisa, Segretaria.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Letto approvato e sottoscritto

Ferrari Alessandro

Ferrari Gianluca

Avola Luisa

Alessandro Ferrari
Gianluca Ferrari
L. Avola

07/11/2011

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL TEATRO FANTASMA

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione culturale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA**.

ARTICOLO 2
SEDE E DURATA

La sede della **Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** è in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 203/C. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3
SCOPO

L'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** persegue i seguenti scopi: promuovere la partecipazione, lo sviluppo e l'autoconsapevolezza della collettività e il recupero e la rivalutazione del patrimonio paesaggistico, architettonico e monumentale nazionale attraverso la cura, la produzione, la gestione, la direzione e la realizzazione di eventi culturali e artistici. Ideare, dirigere e produrre spettacoli di prosa, danza, opera, musical, recital, concerti, film, balletti, avvenimenti e cartelloni teatrali propri e per conto di altri enti. Organizzare laboratori didattici, corsi, workshop, stage, seminari, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni, dibattiti, proiezioni, cineforum, presentazioni, attività e ricerche di ogni tipo con personalità rinomate, insegnanti qualificati e esperti del settore in tutte le discipline dello spettacolo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi artistici e culturali e per la valorizzazione delle tradizioni territoriali. Stipulare

contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per il finanziamento di opere di rilevanza culturale come film, spettacoli teatrali, scuole di recitazione, accademie dello spettacolo, studi specialistici, pubblicazioni editoriali, programmi televisivi, per la conduzione di seminari e corsi di studio, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali e ludico-ricreativi e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali. Svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale di libri, periodici, quaderni letterari, giornali, riviste culturali, bollettini. Interessare il mondo della scuola e dell'istruzione a tutte le attività dell'associazione comprese la letteratura, la poesia, la filosofia, la pittura, la musica, il teatro, il cinema, la televisione, il mondo dell'animazione, i fumetti e le nuove tecnologie digitali. Svolgere attività secondarie autorizzate di carattere commerciale volte al raggiungimento degli scopi associativi con convenzioni di sponsorizzazione.

L'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4

SOCI

I soci dell'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli.

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione. L'adesione all'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art.

12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

ARTICOLO 6

DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA**, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA** ed è convocata in



sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.



ARTICOLO 9

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA**. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;

- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'**Associazione Culturale IL TEATRO FANTASMA**. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un VicePresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

ARTICOLO 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può



sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15

DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'"Associazione", le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16

IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 17

ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione Culturale **IL TEATRO FANTASMA** sono costituite:

- a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 19

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- b) dai trofei vinti.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione Culturale **IL TEATRO FANTASMA** è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti ovvero in mancanza di accordi dal Presidente del Tribunale.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

13902
 13913 (605-11-11-13)
 Dott. Antonino Cantarella
 Firma su delega del dott. ...



Statuto Associazione Culturale Il Teatro Fantasma E.T.S.

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Associazione Culturale Il Teatro Fantasma E.T.S." (indicata anche come "Associazione" nel presente testo).

L'Associazione ha sede legale in Catania, via Vincenzo Giuffrida 203/C.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

In particolare, lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere cultura, socialità e partecipazione nonché contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività culturali, ricreative e servizi.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si propone di:

a) promuovere la partecipazione, lo sviluppo e l'autoconsapevolezza della collettività e il recupero e la rivalutazione del patrimonio paesaggistico, architettonico e monumentale nazionale attraverso la cura, la produzione, la gestione, la direzione e la realizzazione di eventi culturali e artistici;

b) ideare, dirigere e produrre spettacoli di prosa, danza, opera, musical, recital, concerti, film, balletti, avvenimenti e cartelloni teatrali e cinematografici propri e per conto di altri enti, documentari, reportage podcast, consulenze online;

c) organizzare laboratori didattici, corsi, workshop, stage, seminari, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni, dibattiti, proiezioni, cineforum, presentazioni, attività e ricerche di ogni tipo con personalità rinomate, insegnanti qualificati ed esperti del settore in tutte le discipline dello spettacolo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi artistici e culturali e per la valorizzazione delle tradizioni territoriali; organizzare servizi ricreativi, culturali, sportivi, eventi, rassegne cinematografiche, webinar tematici, corsi in streaming, visite guidate, didattiche virtuali e non, e gestione tramite piattaforme cloud di corsi motivazionali, coaching;

d) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per il finanziamento di opere di rilevanza culturale come film, spettacoli teatrali, scuole di recitazione, accademie dello spettacolo, studi specialistici, pubblicazioni editoriali, programmi televisivi, per la conduzione di seminari e corsi di studio, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali e ludico-ricreativi e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

e) svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale di libri, periodici, quaderni letterari, giornali, dvd, riviste culturali, bollettini cartacei e digitali;

f) interessare il mondo della scuola e dell'istruzione a tutte le attività dell'associazione comprese la letteratura, la poesia, la filosofia, la pittura, la musica, il teatro, il cinema, la televisione, il mondo dell'animazione, i fumetti e le nuove tecnologie digitali.

g) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.



Articolo 3 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 4 – Ammissione dei soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento, alla data del 31 dicembre, della quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6 - Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età,

dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un massimo 2 deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, rinnovabili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Articolo 13 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 16 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 23 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 20 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.



